

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3845

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCOTTO, COSTANTINO, CARLO GALLI, RICCIATTI,
DURANTI, FASSINA, MARTELLI**

Sospensione delle sanzioni previste per la violazione dei limiti di competenza e di spesa relativi alla contrattazione integrativa per il personale degli enti locali, di cui al comma 3-*quinquies* dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Presentata il 20 maggio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — I limiti di bilancio imposti costantemente a partire dall'anno 2011 sulla finanza locale hanno inciso profondamente sui livelli di efficienza e di efficacia dei servizi pubblici locali.

Il grido di allarme dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI) è rimasto del tutto inascoltato da parte dei vari Governi che nel tempo si sono succeduti.

A partire dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante « Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica », cui hanno fatto seguito la cosiddetta fiscalizzazione dei trasferimenti e successivi interventi normativi in materia

di *spending review*, i tagli imposti agli enti locali hanno ampliato la platea di quelli che attualmente versano in stato di dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie, con evidenti ricadute sulla qualità dei servizi resi al cittadino e con un'enorme compressione salariale dei dipendenti, già fortemente provati dal blocco della contrattazione da oltre sei anni.

Accanto a tale situazione, già di per sé drammatica, si sono aggiunti gli effetti derivanti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, recante « Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni », la cosiddetta legge Delrio, sull'abolizione delle province e sull'istituzione delle città metropolitane, che ha sprofondato nel caos istituzionale gli enti locali,

che ancora adesso non hanno ben chiaro il quadro normativo di riferimento, nonché la certezza delle funzioni che gli enti di area vasta subentrati alle province e le città metropolitane dovranno svolgere, a causa delle disposizioni di riordino che in taluni casi risultano non essere ancora state emanate.

È bene, inoltre, ricordare che a tale normativa si è affiancata la legge n. 190 del 2014 che all'articolo 1, comma 421, dispone che « La dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti enti possono deliberare una riduzione superiore. Restano fermi i divieti di cui al comma 420 del presente articolo. Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 422 a 428 del presente articolo ».

Tale previsione ha rappresentato una « mannaia » generalizzata, non calibrata in alcun modo né sui servizi né sulle funzioni che il nuovo ente, sia esso di area vasta o città metropolitana, andrà a svolgere, facendo sì che la grande maggioranza di detti enti versi e continui a versare in condizioni drammatiche soprattutto per quanto riguarda il rispetto del patto di stabilità interno: città come Firenze, Venezia e Napoli hanno sfiorato il patto nel 2015, mentre Milano lo ha sfiorato nel 2014.

Appare, quindi, necessario, al fine di dare piena attuazione e slancio alla finanza locale, garantendo, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, servizi più qualificati nei confronti della comunità ammi-

nistrata, che si proceda quanto prima ad una moratoria delle sanzioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quelle relative al personale dipendente fino a quando non si concluderà il riordino previsto dalla legge Delrio.

Per le ragioni esposte, con la presente proposta di legge si prevede che fino alla conclusione del processo di riordino previsto dalla legge Delrio le sanzioni stabilite dall'articolo 40, comma 3-*quinqüies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche », in materia di spesa per il personale degli enti locali – cioè dei comuni, delle province e delle città metropolitane – non si applichino. Il citato comma 3-*quinqüies* prevede, al riguardo, che « La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-*bis*, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti della contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della *performance* e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai

contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento dei vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di

controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Fino alla conclusione del processo di riordino delle funzioni degli enti locali previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, per la violazione dei limiti di competenza e di spesa relativi alla contrattazione integrativa per il personale degli enti locali non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 40, comma 3-*quinquies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

